



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, istruzione, formazione e lavoro, turismo e sport
Servizio Programmazione e gestione faunistica, servizio fitosanitario e difesa delle produzioni

Ambito Territoriale di Caccia Perugia 2

info@pec.atcperugia2.it

Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1

atcpg1@pec.it

Ambito Territoriale di Caccia 3 Ternano-
Orvieto

atc3terni@pec.libero.it

COMANDO POLIZIA PROVINCIALE DI
PERUGIA - PERUGIA

centrale.polpro@provincia.perugia.it

Regione Carabinieri Forestale Umbria Gruppo
di Perugia

fpg43609@pec.carabinieri.it

Provincia di Terni - Polizia Provinciale

poliziale@provincia.terni.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Oggetto: Trasmissione DD N. 10964 DEL 21/10/2025 - Approvazione del Piano quinquennale (2025-2029) per il controllo della Nutria (Myocastor coypus)

Con la presente siamo a trasmettere la determinazione dirigenziale nr.10964 del 21/10/2025, e relativi allegati, con la quale si è provveduto all' Approvazione del Piano quinquennale (2025-2029) per il controllo della Nutria (Myocastor coypus).

Si avverte che l'atto è immediatamente efficace.

Tanto era dovuto per opportuna conoscenza ed il seguito di competenza.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Francesco Grohmann

Allegati alla nota:

- Prot.N.0040874-2025-PARERE ISPRA PIANO DI CONTROLLO NUTRIA 2025-2029 (DG_0038795_2025)
- PIANO CONTROLLO NUTRIA 2025-2029 (DG_0025578_2025)

Regione Umbria
GIUNTA REGIONALE
Direzione regionale Sviluppo economico,
agricoltura, istruzione, formazione e
lavoro, turismo e sport
Servizio Foreste, montagna, sistemi
naturalistici e Faunistica-venatoria
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it

Oggetto: piano regionale per il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*) 2025-2029.

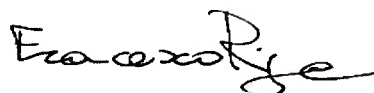
In riferimento alla richiesta di parere circa la materia in oggetto, inviata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 124951 del 25 giugno u.s., avendo preso visione della documentazione inviata, si comunica quanto segue.

Il piano di controllo in oggetto risulta coerente con l'attuale quadro normativo, in quanto finalizzato all'eradicazione o al forte contenimento della Nutria, specie alloctona in grado di esercitare un forte impatto negativo sulle attività umane e sull'ambiente; accettabili sono anche i metodi indicati per il controllo diretto delle popolazioni.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si esprime parere favorevole al piano di controllo in oggetto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



Dott. Francesco Riga

Rif. int. 36591/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DELLA FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi
(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it> selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Sviluppo economico, agricoltura, istruzione, formazione e lavoro, turismo e sport
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria

PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*)

2025-2029

PREMESSA

La nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore fitofago di media taglia, legato agli ambienti umidi, originario del Sud America e importato in Italia nei primi decenni del 1900 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce. La fuoriuscita di animali dalle strutture di stabulazione è all'origine della formazione di popolazioni naturalizzate oggi ampiamente diffuse nel territorio italiano.

L'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (stimato per la popolazione del Lago Trasimeno in 6,95 piccoli per femmina/anno) e degli scarsi fattori di mortalità naturale, provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati. Sta di fatto che le condizioni climatiche invernali tipiche delle aree pianiziali e collinari umbre non risultano sufficientemente rigide da incidere negativamente sulle condizioni fisiche della specie (Velatta, 1994).

La nutria possiede un'elevata capacità dispersiva che le ha permesso di colonizzare gran parte del reticolo idrografico dell'Umbria alle quote pianiziali e collinari, con rinvenimenti anche nel distretto appenninico (Palude di Colfiorito, a 752 m s.l.m. nel Comune di Foligno) dove i primi individui sono stati sporadicamente osservati nel 2013.

La specie è stata segnalata nel 2024 in 28 Comuni della Provincia di Perugia e in 12 Comuni della Provincia di Terni (Figura 1):

- Provincia di Perugia: Assisi, Bastia Umbra, Bevagna, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Città di Castello, Corciano, Deruta, Foligno, Gualdo Cattaneo, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montone, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, San Giustino, Spello, Spoleto, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica;
- Provincia di Terni: Allerona, Alviano, Attigliano, Baschi, Fabro, Ferentillo, Guardia, Montecchio, Narni, Orvieto, San Gemini.

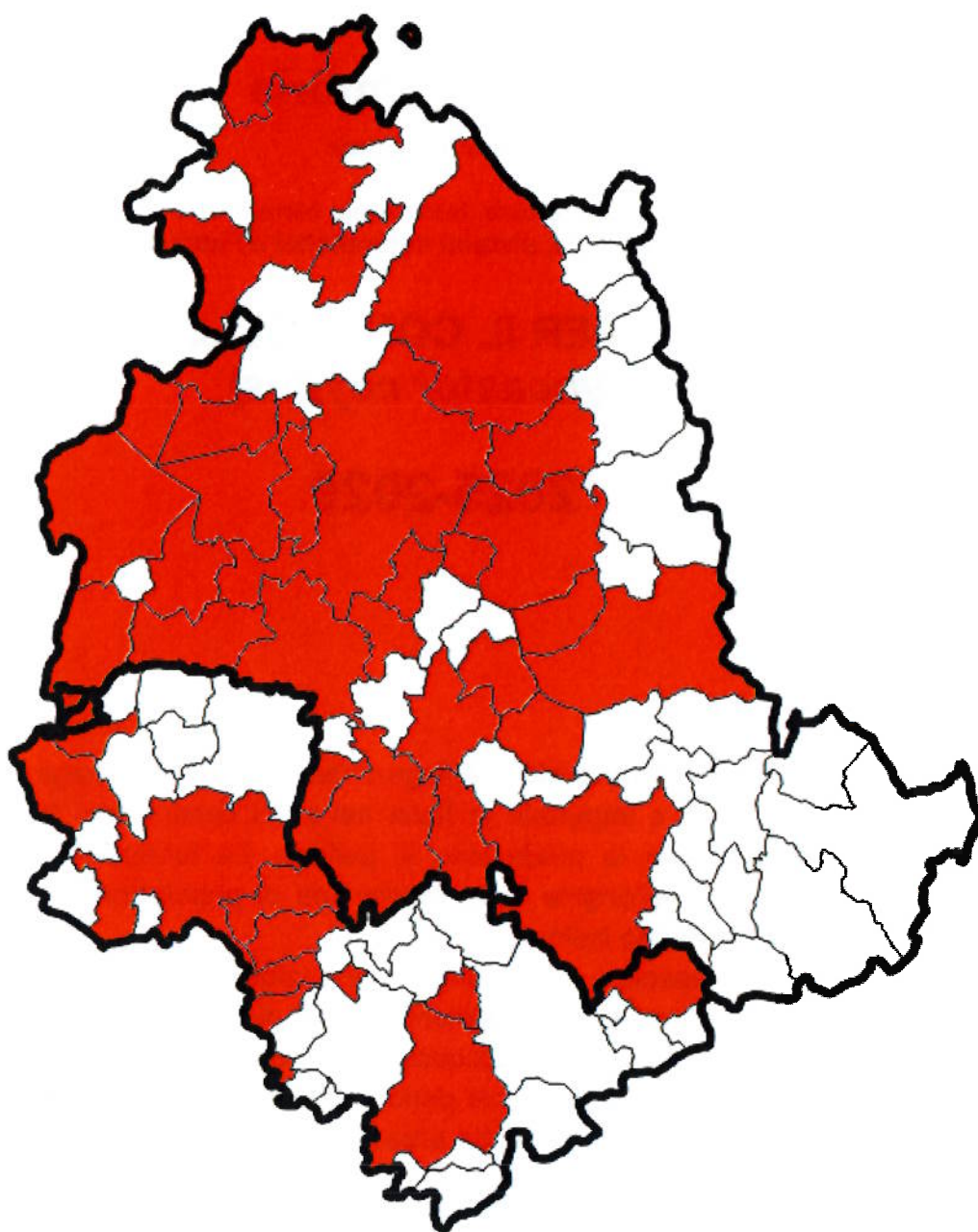


Fig. 1: Distribuzione regionale della nutria su base comunale nel 2024

Nonostante questo, è possibile ipotizzare che la distribuzione sia ben più ampia data la diffusione accertata negli anni precedenti quando la presenza di questo roditore era stata segnalata anche in altri comuni.

1. ELEMENTI CONOSCITIVI

1.1. Impatti

1.1.1. Impatto sulle biocenosi

In generale, la diffusione incontrollata di specie animali e vegetali alloctone è oggi riconosciuta come uno dei principali motivi di perdita della biodiversità, impoverimento e banalizzazione degli ecosistemi locali (IUNC, 2000). In particolare, la nutria è considerata, ai sensi del Regolamento UE 1143/14, specie aliena invasiva di rilevanza unionale in quanto rappresenta una minaccia per la diversità.

Roditore essenzialmente erbivoro, ha una dieta generalista che comprende diverse essenze vegetali, sia spontanee che coltivate. Il fabbisogno alimentare di un soggetto adulto si aggira su valori di 1,2 - 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno.

Il pascolamento attuato dalle nutrie, che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, può provocare un deterioramento qualitativo dei biotopi umidi (ambienti di enorme valore conservazionistico), come dimostrano i seguenti esempi:

- Boorman & Fuller (1981) hanno evidenziato come il pascolo operato dalle nutrie sia stata la causa primaria della riduzione del fragmiteto in una zona umida del Norfolk (Inghilterra), la cui estensione è passata da 121,5 ha nel 1946 a 49,2 nel 1977;
- in Italia, D'Antoni *et al.* (2002) hanno studiato l'impatto del roditore sulla vegetazione elofitica nella Riserva Naturale Tevere-Farfa (Roma), confrontando fra loro parcelle protette da recinzioni, con altre alle quali le nutrie avevano libero accesso. È stato così possibile dimostrare l'azione limitante esercitata dalla nutria sia sulla densità della *Phragmites* sia sulla diversità floristica, notevolmente compromessa.

È il caso di notare come gli effetti riportati nella seconda delle due ricerche sopra citate erano il risultato dell'azione di una popolazione la cui densità al momento dello studio era stimata in 0,32-0,88 individui per ettaro, valore ben inferiore a quello di 3,28 ricavato per il Lago Trasimeno alla fine degli anni '80 (Velatta & Ragni, 1991). In quest'ultima zona umida, sempre intorno agli anni '80 il canneto occupava una superficie pari a 1048 ettari (Mearelli *et al.*, 1990), mentre nei primi anni 2000 (Cecchetti *et al.*, 2005) si era ridotto a soli 348 ettari (-67%) ed è oggi ulteriormente diminuito: non si può certo escludere che l'erosione in questione sia stata causata anche da un sovra-pascolamento attuato dalle nutrie.

È chiaro che la riduzione delle formazioni elofitiche comporta inevitabilmente un impatto sulle zoocenosi che da esse dipendono, fino a giungere all'estinzione locale di alcune specie associate a tali ambienti. Sempre sul Lago Trasimeno, si è constatato come parallelamente alla riduzione del canneto si sia verificata una significativa flessione dell'abbondanza di alcune specie ornitiche tipiche delle zone umide (Velatta *et al.*, 2014) fino ad arrivare alla totale scomparsa di una di esse, il Basettino (*Panurus biarmicus*), inserito nella LISTA ROSSA IUCN dei vertebrati italiani 2022 nella categoria "endangered".

La nutria può anche danneggiare le popolazioni ornitiche in maniera più diretta, specialmente provocando lo schiacciamento e l'affondamento dei nidi. Tinarelli (2002), prendendo in esame 45 zone umide campione dell'Emilia Romagna, ha potuto verificare

come tre specie di uccelli acquatici (Svasso maggiore, Tuffetto e Mignattino piombato) abbiano preferito per la nidificazione i siti in cui la nutria era sottoposta a limitazione numerica.

Che la presenza della nutria possa pregiudicare lo stato di conservazione di entità faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche tipiche delle zone umide è stato evidenziato per l'Italia anche da Scaravelli & Martignoni (2000).

1.1.2. Rischi idraulici

La consuetudine della specie di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri può compromettere la tenuta delle arginature di corsi d'acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. Sulle arginature fuori terra di corsi d'acqua e canali la presenza di tane di nutria può contribuire ad innalzare il pericolo di rotta idraulica. Nel caso invece degli scavi prodotti su canali interrati, il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde.

1.1.3. Danni alle produzioni agricole

Lo spettro trofico della nutria può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate e la specie può pertanto rendersi responsabile di asporti alle produzioni agricole. In prossimità di corpi idrici, l'impatto può essere localmente consistente, soprattutto quando vi sia carenza (spesso causata dal sovra-pascolo attuato dalle stesse nutrie) delle essenze elofitiche appetite dalla specie.

1.2. Quadro normativo

1.2.1. Norme comunitarie

- Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie" (Allegato A, Art.8 – h);
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il Regolamento impone agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie quando siano in fase di colonizzazione iniziale (art.17); se invece la specie è già ampiamente diffusa, il Regolamento ne richiede una "gestione efficace" (art.19), in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia. Le misure di gestione

consistono in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione. La scelta delle misure più appropriate deve basarsi su un'analisi costi/benefici;

- Regolamento di esecuzione (UE) 1141/2016 della Commissione del 13 luglio 2016, che adotta l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (tra cui la nutria);
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002.

1.2.2. Normativa nazionale

- Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19. In particolare l'art.19 prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica, qualora se ne ravvisi l'esigenza dettata da una delle seguenti ragioni: migliore gestione del patrimonio zootecnico, tutela del suolo, motivi sanitari, selezione biologica, tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche. I piani di controllo devono essere "di norma" praticati mediante l'utilizzo di "metodi ecologici" su parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Sempre il citato art.19 della L.157/92 stabilisce i soggetti cui compete il coordinamento e i requisiti necessari per gli operatori deputati al controllo. L'art. 19 *ter* della medesima legge individua nel "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" lo strumento operativo per l'attuazione degli interventi di controllo. Tale Piano nazionale è stato adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023.
- Legge n. 394/1991 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e in particolare art. 22 comma 6. Questo prevede che nei Parchi e nelle Riserve Regionali i prelievi e gli abbattimenti necessari per ricomporre eventuali squilibri ecologici avvengano in conformità al regolamento del Parco o, qualora non esista, alle direttive regionali, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione. I prelievi devono essere attuati dal personale dipendente del Parco o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra i cacciatori residenti, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente;

- Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 di Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
- Decreto del Ministro della transizione ecologica N. 433 del 27 ottobre 2021 "Piano di gestione nazionale della Nutria (*Myocastor coypus*)".
- Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica", il quale costituisce lo strumento programmatico per il coordinamento e l'attuazione da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle attività di gestione e contenimento della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale, fornendo indicazioni specifiche per specie di particolare rilevanza e impatto, ai sensi dell'art. 19 *ter* della L. n. 157/1992.

1.2.3. Normativa regionale

- Legge Regionale 17 maggio 1994, n. 14 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e in particolare l'art. 28 comma 1, che prevede che gli interventi di controllo della fauna selvatica possano essere attuati anche autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dall'art. 19 della L. 157/92.
- Legge Regionale 3 marzo 1995, n. 9 "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette". L'art.15, comma 4, lettera B) prevede quanto segue: "l'attività venatoria è vietata nell'intero territorio dell'Area naturale protetta, salvo deroga per prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici, su iniziativa organizzata dal soggetto gestore dell'area e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza";
- Legge Regionale 29 luglio 2009, n. 17 "Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria". Art.2, comma 2: "In attuazione del disposto dell' articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le province predispongono piani finalizzati alla riduzione delle specie nell'intero territorio regionale, fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario".
- Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 e s.m.i. "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative". Art.19 comma 2: "L'Agenzia, su espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con l'ente o soggetto interessato, può svolgere compiti operativi nei seguenti ambiti: (*omissis*)... e) gestione faunistica".

- Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (approvati con singoli atti di Giunta Regionale). Essi contemplano tra le azioni da incentivare il controllo delle popolazioni di specie alloctone la cui diffusione possa causare squilibri faunistici a danno delle specie autoctone.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 323/2013 "Approvazione del quadro delle azioni prioritarie d'intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 dell'Umbria relative al periodo 2014 – 2020". In questo atto, tra gli obiettivi strategici di conservazione e priorità per Natura 2000 viene indicato il controllo e l'eradicazione delle specie aliene invasive.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 540/2014 Assenso all'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Umbria per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi dell'art. 3 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 356/2015 Individuazione della Regione Umbria quale soggetto affidatario della gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) e affidamento all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini (comparto umbro) della gestione del Sito di Importanza Comunitaria/Zona Protezione Speciale (SIC/ZPS) IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)".

1.2.4. Evoluzione della disciplina sulla specie nutria

Come evidenziato in premessa, la nutria è una specie alloctona per il territorio nazionale dove è stata introdotta nei primi decenni del XX secolo per scopi economici. Considerato tuttavia che l'art. 2 della legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria" sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica. L'appartenenza della nutria alla fauna selvatica ha implicato pertanto che la necessaria limitazione numerica della popolazione venisse attuata secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 157/1992.

La legge n. 116/2014 ed in particolare l'art. 11, comma 11 *bis*, ha modificato lo *status* della nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n.157/1992, modificando in tal senso l'art. 2, comma 2.

Di poco successiva, la Circolare Interministeriale Prot. DG DISR n. 21814, Prot. DGSAF n. 22732 del 31/10/2014, emanata dal Ministero della Salute e dal Ministero delle Politiche Agricole, individuava i Comuni come nuovi soggetti competenti in materia di controllo della specie. Nella realtà umbra, tuttavia, le amministrazioni comunali si sono trovate impreparate a svolgere tale compito e di fatto l'azione di contenimento della specie ha subito una battuta di arresto.

Un'ulteriore evoluzione del quadro normativo si è verificata con la modifica dell'art.2 della L. 157/92 attuata con L. 221/2015 (art.7, comma 5 lett. a), che ha ridefinito la questione nei seguenti termini:

«Le norme della presente legge [L. 157/92] non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle **nutrie**, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la **gestione è finalizzata all'eradicazione** o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono **realizzati come disposto dall'articolo 19**».

Pertanto, con l'approvazione della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, la limitazione della specie, che pur rimane esclusa dalla legge n. 157/1992, deve attuarsi secondo le modalità di cui all'art. 19 della medesima legge, il che implica quanto segue:

- compete alle Regioni la predisposizione degli interventi di controllo della nutria;
- i piani di intervento devono essere sottoposti al parere di ISPRA;
- gli interventi devono essere attuati esclusivamente con metodi selettivi.

Nel 2017, allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 1143/2014 in merito all'attuazione di misure di gestione volte al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni di specie esotiche invasive, è stato emanato il Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017.

Con il Decreto del Ministro della transizione ecologica N. 433 del 27 ottobre 2021 è stato adottato il "Piano di gestione nazionale della Nutria (*Myocastor coypus*)", che ha specificato le azioni di controllo da intraprendere dal punto di vista normativo, attuativo e tecnico nel controllo della nutria.

1.3. Gestione pregressa

Dal 1989 in Umbria, al fine di mitigare l'impatto della specie, sono stati attuati dalle Amministrazioni provinciali prima e dalla Regione Umbria poi, specifici piani di controllo ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992.

In particolare, la Regione Umbria si è dotata, fin dal 2016, di un "Piano regionale per il controllo della Nutria", approvato con DD 9503 del 06/10/2016 previa acquisizione del parere favorevole di ISPRA prot. 50859/T-A24 del 08/08/2016. Tale Piano, inizialmente valevole fino al 31/12/2017, è stato successivamente riconfermato una prima volta con DD 740 del 25/01/2018, e poi ancora con DD n. 12782 del 29/12/2020 e con DD n. 1959 del 24/02/2022 e sarà in vigore fino all'approvazione del presente piano.

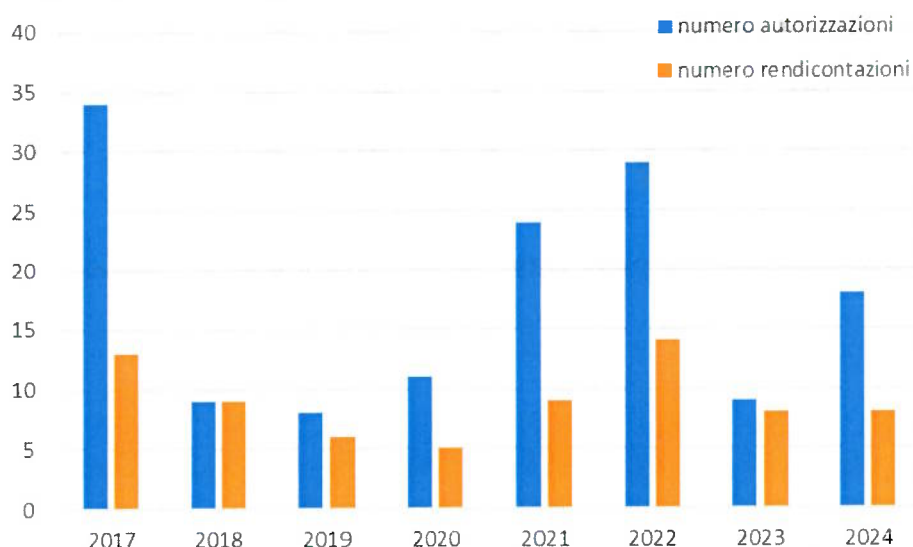
1.3.1 Attività di controllo attuata dalla Regione Umbria

In tabella 1 vengono riportati i dati riassuntivi del contenimento effettuato dal 2017 ad oggi. Il numero totale di capi prelevati è di 1.269.

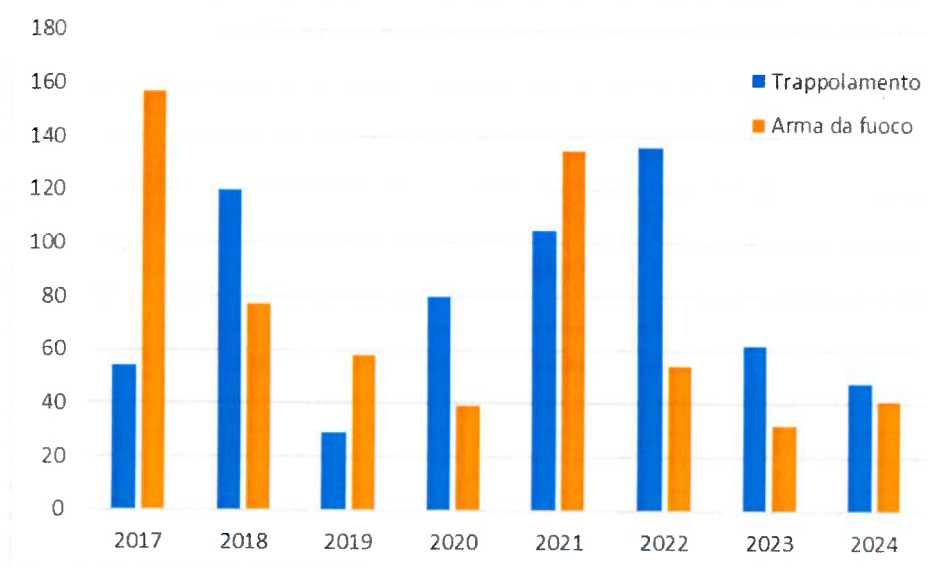
Anno	Numero autorizzazioni rilasciate	Autorizzati che hanno inviato resoconti		Capi prelevati per metodologia				Capi prelevati per tipologia di territorio				
		Numero	%	Trappolamento	Abbattimento diretto	Metodo non annotato	TOTALE	Territorio a caccia programmata	ZRC/ART	AFV	Centri privati	TOTALE
2017	34	13	38,2	54	157	1	212	124	87	0	1	212
2018	9	9	100,0	120	77	0	197	109	83	0	25	197
2019	8	6	75,0	29	58	40	127	60	67	0	0	127
2020	11	5	45,5	80	39	1	120	100	0	20	0	120
2021	24	9	37,5	105	135	0	240	106	107	27	0	240
2022	29	14	48,3	136	54	0	190	140	37	13	0	190
2023	9	8	88,9	62	32		94	58	36	0	0	94
2024	18	8	44,4	48	41	0	89	66	23	0	0	89
TOT	142	72	50,7	634	593	42	1269	763	440	60	26	1269

Tab.1 - dati relativi al prelievo della specie nutria nel territorio regionale

Tale dato appare in calo rispetto al passato, considerato che nel quadriennio 1989-1992, nel solo territorio della Provincia di Perugia vennero rimossi 2.655 capi. Quanto osservato potrebbe dipendere da varie cause, probabilmente concomitanti, come la rendicontazione (Graf.1) e la registrazione non accurate di tutti i prelievi effettuati. Altre cause potrebbero essere ricondotte alla copertura non omogenea degli interventi nelle più rilevanti zone umide (come ad esempio il Lago Trasimeno e l'oasi di Alviano) causata essenzialmente dalla carenza di operatori disposti ad attivarsi in quegli specifici contesti, che sono, tra l'altro, quelli più vulnerabili rispetto al potenziale impatto ecologico. A tale proposito la Regione ha intensificato e sta intensificando gli interventi con il ricorso al fondo per il controllo delle specie esotiche invasive istituito dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234.

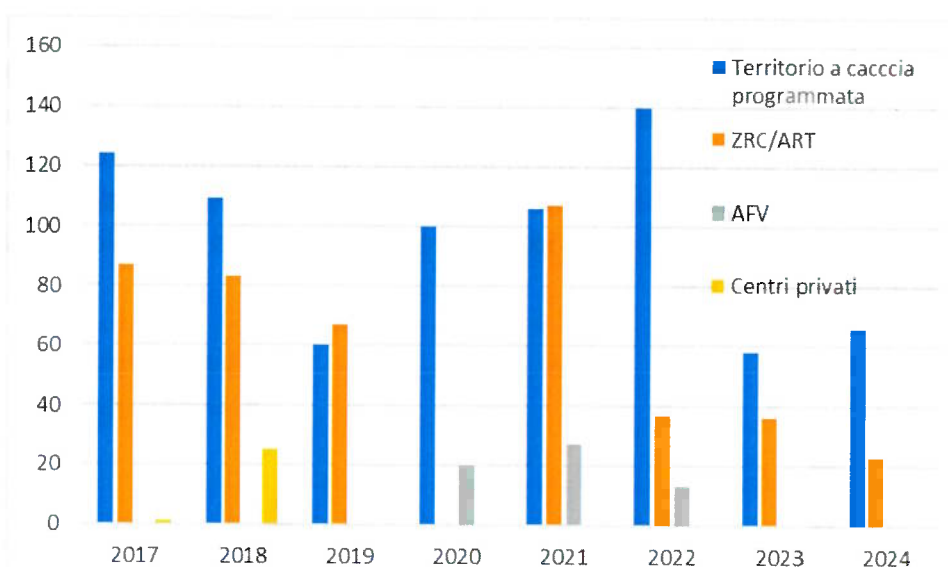


Graf. 1 - Andamento delle autorizzazioni e delle rendicontazioni negli anni.



Graf. 2 - Andamento del prelievo negli anni

Dal 2017 al 2024, in media, il trappolamento e il prelievo con arma da fuoco hanno fornito il medesimo contributo gestionale. Tuttavia, indagando i singoli dati annuali si osserva come solo nel 2017 e nel 2021 il secondo metodo ha superato il trappolamento (Tab. 1, Graf. 2). Il prelievo, come risulta dal grafico 3, si è concentrato principalmente all'interno del territorio a caccia programmata (60 %).



Graf.3 - Andamento del prelievo nelle varie tipologie di territorio – Periodo 2017-2024.

2. DISPOSIZIONI E CONTENUTI DEL PIANO

2.1. Area di applicazione e Competenze

Il presente Piano di controllo è esteso a tutto il territorio regionale, ivi comprese le Aree Naturali Protette regionali e le aree urbane.

L'attività di controllo compete alla Regione, tranne nelle Aree Naturali Protette di cui alla L. 394/1991, all'interno delle quali è competente l'organismo di gestione, qualora individuato. In ogni caso, nelle more dell'approvazione dei regolamenti dei parchi regionali umbri, il presente Piano costituisce "direttiva regionale" ai sensi dell'art. 22, comma 6, della L. 394/91 e s.m.i..

In ambito urbano le attività di controllo possono essere effettuate direttamente dai Comuni che intendano attivarsi in tal senso, beninteso nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano.

2.2. Durata

Il presente Piano ha una durata quinquennale ed esplica la sua efficacia nel periodo 2025-2029. Questo al fine di permettere interventi diffusi e regolari su un arco temporale sufficientemente lungo per porre un freno al proliferare della specie e resta comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano.

2.3. Metodi di intervento

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di nutria, in quanto specie alloctona invasiva di rilevanza unionale non tutelata dalla legge n. 157/1992, sono finalizzati alla eradicazione della specie, non si ritiene che debba essere prevista alcuna fase preliminare di applicazione dei cosiddetti "metodi ecologici" di cui all'art. 19 della medesima legge n. 157/1992. È chiaro che il risultato dell'eradicazione di una popolazione non può che essere conseguito tramite un'attività di rimozione sistematica degli individui che la compongono. Tale impostazione è stata condivisa da ISPRA nei precedenti pareri.

È vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.

a) Cattura mediante gabbie-trappola

La cattura *in vivo* tramite gabbie-trappola (seguita dalla soppressione) rappresenta il metodo più indicato, in virtù della rispondenza a requisiti di buona selettività, efficacia e ridotto disturbo che ne consentono l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Vanno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura *in vivo*, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco, altri vegetali appetiti dalla specie) preventivamente dotate di matricola identificativa fornita dall'Ente competente per territorio.

L'Ente competente autorizza i soggetti ad effettuare catture e a dotarsi di idonee trappole per nutria acquistate o realizzate a propria cura e spese. In ogni caso, tali trappole dovranno ugualmente essere munite di matricola identificativa fornita dall'Ente competente. Le gabbie-trappola non potranno essere cedute in uso a terzi senza l'autorizzazione dell'Ente competente, al quale andranno comunicati tempestivamente eventuali episodi di sottrazione, furto o danneggiamento.

Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza.

Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno (due volte al giorno in periodo estivo). Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la eventuale presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.

La soppressione con metodo eutanascico degli animali catturati con il trappolamento deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura, in luogo appartato, mediante uno dei seguenti metodi:

- arma da fuoco consentita dall'art.13 della L.157/92. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanascico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da soggetto formato, titolare di licenza di caccia in corso di validità e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma sempre scarica ed in apposita custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362). Qualora il soggetto autorizzato alla cattura non sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di idonea formazione e di licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità, l'abbattimento dell'animale intrappolato potrà essere effettuato da altro soggetto in possesso di tali requisiti, individuato nominativamente nel provvedimento di autorizzazione;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanascico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto (come pure l'abbattimento) sia fatto da soggetti maggiorenni con idonea formazione; il trasporto dovrà essere effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e in custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido o al monossido di carbonio ad alta concentrazione.

In linea generale i metodi di prelievo devono essere coerenti con quanto stabilito al punto 2.3 del Decreto del MASE del 13 giugno 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2023.

I Comuni possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione o *pest control* nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente Piano regionale.

Gli operatori formati (punto 2.5 del Decreto del MASE del 13 giugno 2023) incaricati delle attività di controllo, nel rispetto della normativa vigente in materia, sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale per la manipolazione delle nutrie e delle trappole.

b) Abbattimento diretto con arma da fuoco

È consentito l'abbattimento diretto con armi da fuoco, eseguito dalle figure indicate al successivo paragrafo 2.4, nei termini generali corrispondenti alla Stagione venatoria di cui all'articolo 18, comma 2, della L. n. 157/92. Nelle aree protette valgono, inoltre, le limitazioni indicate nel paragrafo 2.5.

In tutti i casi, ad eccezione degli agenti dei corpi di polizia locale (polizia municipale e provinciale) nell'espletamento delle funzioni di servizio, è richiesta autorizzazione nominativa rilasciata dal competente Servizio regionale.

Ogni operatore formato deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa.

Gli operatori dovranno indossare giubbotti di riconoscimento ad alta visibilità.

Va escluso l'abbattimento diretto con armi da fuoco in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo.

I periodi in cui è consentito l'abbattimento della nutria con arma da fuoco variano a seconda della tipologia di territorio interessata, come specificato nel paragrafo 2.5 e riassunto sinteticamente nella Tabella 3.

TABELLA 3 - Prelievo della nutria mediante sparo: periodi di intervento consentiti nelle diverse tipologie di territorio				
TIPOLOGIA di TERRITORIO	SETTEMBRE GENNAIO	FEBBRAIO MARZO	APRILE LUGLIO	AGOSTO
parco regionale	non consentito	non consentito	non consentito	non consentito
oasi di protezione	possibile solo nei giorni di silenzio venatorio	possibile	possibile solo al di fuori della Rete Natura 2000	possibile
zona di ripopolamento e cattura e aree di rispetto temporaneo	possibile solo nei giorni di silenzio venatorio	possibile	possibile solo al di fuori della Rete Natura 2000	possibile
territorio a caccia programmata	possibile	possibile	possibile solo al di fuori della Rete Natura 2000	possibile

azienda faunistico-venatoria	possibile	possibile	possibile solo al di fuori della Rete Natura 2000	possibile
azienda agriturismo - venatoria	possibile	possibile	possibile solo al di fuori della Rete Natura 2000	possibile
centro privato di riproduzione fauna selvatica	possibile	possibile	possibile solo al di fuori della Rete Natura 2000	possibile

2.4. Personale impiegato nel controllo

Le catture e/o gli abbattimenti di nutrie eseguiti nei modi previsti al precedente punto 2.3 possono essere attuati, in linea generale, dai soggetti individuati al punto 2.5 del Decreto del MASE del 13 giugno 2023.

In particolare, il Piano prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti formati:

- a) personale formato degli Enti parco o soggetti all'uopo espressamente autorizzati, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta, secondo le modalità e le prescrizioni fornite e, limitatamente ai territori di competenza;
- b) dalle figure formate previste dagli articoli 19 e 19 *ter* della L. 157/92, ovvero, ad esempio:
 - 1) cacciatori iscritti all'ATC territorialmente competente;
 - 2) proprietari e conduttori dei fondi, muniti di licenza di caccia;
 - 3) guardie venatorie (comprese quelle volontarie);
 - 4) agenti dei corpi di Polizia locale.
- c) da cacciatori formati, nell'ambito degli abbattimenti diretti (in deroga all'utilizzo delle gabbie-trappola, che costituiscono strumento preferenziale a cui fare ricorso, di cui al paragrafo 2.3) e durante l'esercizio dell'attività venatoria, muniti di munizioni atossiche, esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio, nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario. Gli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali e quelli delle difese idrauliche (Consorzi di Bonifica) possono dotare il proprio personale strutturato, della qualifica di operatore autorizzato previa partecipazione ai corsi di formazione sopra indicati e disporre l'acquisto di attrezzature, conformi ai requisiti richiesti, impiegabili per il controllo numerico del roditore. I responsabili di impresa o comunque di suolo privato nonché i Comuni possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione o *pest control* che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.4 punto b) (operatori espressamente autorizzati, selezionati

previa partecipazione a corsi di formazione al controllo della nutria), nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano e dal piano nazionale.

2.5. Disposizioni particolari per le diverse tipologie di territori interessati

a) Parchi regionali

Nei Parchi regionali il controllo può essere effettuato esclusivamente mediante gabbie-trappola, utilizzabili durante l'intero arco dell'anno. Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate due volte al giorno.

La soppressione degli animali catturati deve avvenire mediante uno dei seguenti metodi:

- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio;
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici contenenti biossido o al monossido di carbonio ad alta concentrazione;

La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata, previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Parco, ai seguenti soggetti formati: personale dipendente del Parco, agenti dei corpi di Polizia Locale, guardie venatorie volontarie, guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. n.4/1994, personale dell'Agenzia forestale regionale (AFoR) nell'ambito di specifiche attività ad essa affidate ai sensi dell'art.19 della L.R. n.18/2011, agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione ricadenti nel parco, cacciatori prioritariamente residenti nei Comuni del Parco. Le attività di soppressione eutanasica sono riservate a persone che abbiano maturato una specifica esperienza anche a seguito della partecipazione a corsi di formazione.

Esclusivamente nelle Aree Contigue ai Parchi è consentito l'abbattimento diretto con arma da fuoco per l'intero anno anche da parte del personale di cui al precedente paragrafo 2.4 lett. b). L'organismo di gestione dell'Area Naturale protetta può richiedere al competente Servizio Regionale l'emanazione di disposizioni più restrittive.

b) Oasi di protezione di cui alla L. 157/92

Il controllo della nutria nelle oasi di protezione può essere effettuato durante l'intero arco dell'anno mediante l'utilizzo di gabbie di cattura (e successiva soppressione) da parte dei soggetti elencati al paragrafo 2.4 lett. a) e b).

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti può essere attuato solo in via eccezionale, in particolari situazioni di urgenza ed emergenza, su esclusiva valutazione del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica. I prelievi potranno essere realizzati esclusivamente al di fuori della stagione venatoria o in giornate di silenzio venatorio, onde limitare i rischi di abbattimento di specie non-bersaglio connessi al loro sconfinamento in aree limitrofe non protette in cui sia in atto la caccia. Non potrà essere effettuata più di una sessione settimanale di

abbattimento; questa dovrà svolgersi sotto la sorveglianza del soggetto gestore dell'ambito, se esistente; se il soggetto gestore non è individuato, dovrà comunque essere presente personale di vigilanza.

Nelle zone umide incluse nelle oasi di protezione è consentito solo l'uso di munizioni senza piombo.

Sia nel caso di cattura-soppressione che nel caso di abbattimento diretto, le relative autorizzazioni nominative sono rilasciate dal competente Servizio regionale. Ove esista un soggetto gestore dell'ambito, questi può proporre alla Regione un elenco vincolante di nominativi.

Nel caso di oasi di protezione ricadenti all'interno di Parchi regionali (possibilità espressamente prevista dall'art. 21 della L.R. 9/95) il controllo della nutria andrà effettuato esclusivamente attraverso le modalità previste per il Parco, previa autorizzazione dell'organismo di gestione.

c) Zone di ripopolamento e cattura (ZRC), Aree di Rispetto Temporaneo (ART) e Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui alla L. 157/92

In questi istituti il controllo della nutria può essere effettuato durante l'intero arco dell'anno mediante l'utilizzo di gabbie di cattura (e successiva soppressione).

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti può essere attuato esclusivamente al di fuori della stagione venatoria o in giornate di silenzio venatorio, onde limitare i rischi di abbattimento di specie non-bersaglio connessi al trasferimento delle stesse in aree limitrofe non protette in cui sia in atto la caccia. Le sessioni di abbattimento dovranno svolgersi per iniziativa e sotto la sorveglianza del soggetto gestore dell'ambito, se esistente; se non è individuabile un soggetto gestore, dovrà comunque essere presente personale di vigilanza.

Nelle zone umide incluse in queste tipologie di ambiti è consentito solo l'uso di munizioni senza piombo.

Sia nel caso di cattura-soppressione che nel caso di abbattimento diretto, le relative autorizzazioni nominative sono rilasciate dal competente Servizio regionale. Ove esista un soggetto gestore dell'ambito, questi può proporre alla Regione un elenco vincolante di nominativi.

Nel caso di ZRC ricadenti all'interno di Parchi regionali (possibilità espressamente prevista dall'art. 21 della L.R. 9/95) il controllo della nutria andrà effettuato esclusivamente attraverso le modalità previste per il Parco, previa autorizzazione dell'organismo di gestione.

d) Aziende faunistico-venatorie (AFV), Aziende agriturismo-venatorie (AATV)

In questi istituti il controllo della nutria può essere effettuato durante l'intero arco dell'anno sia mediante l'utilizzo di gabbie di cattura (e successiva soppressione) sia tramite abbattimento diretto con arma da fuoco.

Potranno attuare le catture le guardie venatorie dell'azienda, le guardie venatorie volontarie individuate dal Concessionario e i cacciatori formati individuati dal Concessionario, iscritti all'ATC territorialmente competente.

e) Centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale

In questi istituti il controllo della nutria può essere effettuato durante l'intero arco dell'anno sia mediante l'utilizzo di gabbie di cattura (e successiva soppressione) sia tramite abbattimento diretto con arma da fuoco.

Potranno attuare le catture guardie venatorie volontarie individuate dal titolare e cacciatori formati individuati dal Concessionario, iscritti all'ATC territorialmente competente.

f) Territorio destinato alla caccia programmata

Nel territorio a caccia programmata il controllo della nutria può essere effettuato sia mediante l'utilizzo di gabbie di cattura (e successiva soppressione) sia tramite abbattimento diretto con arma da fuoco.

Le operazioni potranno essere svolte dagli operatori indicati al paragrafo 2.4 b).

g) Siti della Rete Natura 2000

Nei Siti della Rete Natura 2000, si applicano le metodiche previste nelle precedenti lettere per la specifica tipologia di istituto faunistico (parco, oasi, ZRC, territorio a caccia programmata, etc.) nella quale il singolo sito ricade.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti può essere attuato solo al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, che va dal 1 aprile al 31 luglio.

Nelle zone umide incluse nelle aree Natura 2000 è consentito solo l'uso di munizioni senza piombo.

Inoltre, gli appostamenti temporanei eventualmente allestiti dovranno essere realizzati preferibilmente in tela, o materiali equivalenti, senza rimuovere o danneggiare elementi vegetazionali presenti *in loco*.

h) Aree urbane

I Comuni possono attivare il controllo della nutria nelle aree urbane con l'uso esclusivo di gabbie trappola nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano, anche avvalendosi di imprese di disinfestazione o *pest control*.

2.6. Rendicontazione

Tutti gli operatori del controllo, qualunque sia la tipologia di territorio interessata (precedenti punti da **a** fino a **h**), sono tenuti a tenere un registro individuale dei prelievi effettuati, avvalendosi di apposito modello predisposto dalla Regione, Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria. Nel registro

andranno riportati, per ogni individuo prelevato, la data, la località, la tecnica utilizzata per la realizzazione del prelievo (trappolamento o sparo). Il registro andrà consegnato al competente Servizio regionale entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione dei prelievi.

Nel caso di prelievi effettuati all'interno di Parchi regionali, oasi di protezione, ZRC, ART, AFV, AATV, Centri Privati, il soggetto gestore (ove individuato) sensibilizza gli operatori a riportare correttamente i dati nel registro individuale.

2.7. Quantitativi massimi prelevabili e obiettivi

Tenuto conto che l'obiettivo auspicabile, anche se di difficile attuazione, è l'eradicazione della specie dal territorio regionale e visto lo *status* giuridico della specie **non sono previste limitazioni numeriche al prelievo della nutria**.

Nelle aree dove la nutria risulta ancora localizzata, con popolazioni limitate e non collegate con aree a presenza più diffusa della specie, è necessario verificare come prima scelta gestionale la fattibilità della eradicazione della specie dal comprensorio territoriale spazialmente definito. Il progetto deve indicare gli strumenti da impiegare, le risorse necessarie e i tempi previsti per l'attuazione. L'eradicazione, per quanto operazione complessa e spesso costosa, porta alla risoluzione locale del problema in via definitiva se l'area non è soggetta a ricolonizzazione e non ci sono nuove introduzioni.

Nei comprensori territoriali dove la specie è invece presente con popolazioni distribuite su ampie superfici, senza soluzione di continuità, l'attività di controllo deve essere finalizzata alla riduzione degli impatti ecologici (conservazione della biodiversità) e dei danni a carico delle produzioni agricole e delle opere idrauliche (arginature) anche tenendo conto del fatto che tecniche alternative di prevenzione sono in genere poco efficaci o applicabili solo in specifiche circostanze.

Attualmente sono in atto i seguenti progetti mirati di gestione della specie:

- **Palude di Colfiorito (Foligno, PG):** Progetto eradicazione nutria (*Myocastor coypus*) e della tartaruga americana (*Trachemys scripta*) nel Parco regionale di Colfiorito, a cura del comune di Foligno (soggetto gestore) (DD 9067 del 28/08/2023);
- **Fosso Formanuova (Corciano, PG):** tratto in località Mantignana in Comune di Corciano della lunghezza di circa 1.000 metri fino alla confluenza nel Torrente Caina, acura di AFoR Umbria (DD 12159 del 19/11/2024);
- **Torrente Genna (Perugia, PG):** tratto in località Centova in Comune di Perugia compreso tra la rotonda Centova e la rotonda Berlinguer della lunghezza di circa 1.000 metri, a cura di AFoR Umbria (DD 12159 del 19/11/2024);
- **Valle Centrale Umbra (Provincia PG):** fiume Topino, fiume Timia, torrente Chiona, fiume Teverone, torrente Marroggia, torrente Tatarena, Torrente

Ruicciano, Alveo di San Lorenzo, Fiumicella, Fiume Clitunno, Fosso dell'Abisso, fosso Sportella, fosso Maceratoio, Rota, Roveta, Viola, Fossa Grande, Alveolo e reticolo minore collegato, a cura del Consorzio di Bonificazione Umbra (DD 12159 del 19/11/2024);

2.8. Smaltimento delle carcasse

La gestione e lo smaltimento delle carcasse avverranno conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente o nell'ambito di eventuali progetti di sorveglianza sanitaria attuati dai competenti organi istituzionali.

3. ATTUAZIONE

Le responsabilità connesse all'attuazione del presente piano sono ripartite come indicato nel prospetto seguente.

TIPOLOGIA DI ISTITUTO	INDIVIDUAZIONE OPERATORI	RILASCIO AUTORIZZAZIONI (qualora previste)	SMALTIMENTO (soggetto competente nei casi in cui non sia possibile l'interramento)
Parchi regionali	organismo di gestione del Parco, se esistente; altrimenti Regione Umbria	organismo di gestione del Parco, se esistente; altrimenti Regione Umbria	organismo di gestione del Parco, se esistente; altrimenti Regione Umbria
Oasi di protezione	soggetto gestore dell'ambito, se esistente; altrimenti Regione Umbria	Regione Umbria	soggetto gestore dell'ambito, se esistente; altrimenti Regione Umbria
ZRC, ART e Centri pubblici prod. fauna selvatica	soggetto gestore dell'ambito, se esistente; altrimenti Regione Umbria	Regione Umbria	soggetto gestore dell'ambito, se esistente; altrimenti Regione Umbria
AFV, AATV	Concessionario AFV-AATV	Regione Umbria	Concessionario
Centri privati prod. fauna selvatica	Titolare Centro Privato	Regione Umbria	Titolare Centro Privato
Territorio a caccia programmata	Regione Umbria	Regione Umbria	Regione Umbria

Ambiti urbani (nell'ambito di eventuali interventi attuati su iniziativa dei Comuni)	Comune	Regione Umbria	Comune
---	--------	----------------	--------

Per l'attuazione del presente piano possono essere attuati specifici progetti con la collaborazione degli organismi di gestione dei Parchi, dei Comuni e degli altri soggetti a vario titolo interessati quali i Consorzi di Bonifica, AFoR, gli Enti gestori delle acque o gli Ambiti Territoriali di Caccia.

4. ASSOGGETTAMENTO ALLE PROCEDURE DI VAS E VINCA

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 definisce i campi di applicazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per le categorie a e b. I piani di controllo della fauna selvatica attuati ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92 non sono compresi tra i piani e programmi riportati in categoria a) per i quali è prevista la procedura di valutazione. Il Decreto Legislativo n. 230/2017 di applicazione del Regolamento 1143/2014 sulle disposizioni in materia di specie esotiche invasive indica che le misure sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni e pertanto non risulta necessario espletare le procedure di VINCA.

5. MONITORAGGIO

Anche in riferimento agli obblighi derivanti dal Regolamento EU 1143/2014, viene assicurato un costante monitoraggio delle attività di controllo e dei risultati conseguiti, prevedendo l'invio ad ISPRA, al termine di ogni annualità di intervento, di una rendicontazione che descriva i numeri di animali rimossi suddiviso per tipologia di tecnica impiegata, per istituto di gestione faunistica interessato e, ove possibile, di informazioni integrative raccolte sugli animali abbattuti.

Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 2025-0204605

Da REGIONE UMBRIA <direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it>

A Ambito Territoriale di Caccia Perugia 2 <info@pec.atcperugia2.it>, Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1 <atcpg1@pec.it>, Ambito Territoriale di Caccia 3 Ternano-Orvietano <atc3terni@pec.libero.it>, **COMANDO POLIZIA PROVINCIALE DI PERUGIA - PERUGIA** <centrale.polpro@provincia.perugia.it>, **Regione Carabinieri Forestale Umbria Gruppo di Perugia** <fpg43609@pec.carabinieri.it>, **Provincia di Terni - Polizia Provinciale** <polizialocale@provincia.terni.it>

Data mercoledì 29 ottobre 2025 - 14:51

NR_057263_2025.pdf
DG_0025578_2025.pdf
DG_0038795_2025.pdf